

Osservazioni e richieste di modifica dello schema di regolamento recante criteri e parametri per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN)

Il Consiglio Direttivo di ARTeD

- RIUNITO nella seduta del 22 settembre 2015;
- VISTO lo schema di regolamento recante criteri e parametri per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale;
- VISTO il parere n. 10/2015 reso in proposito dall'ANVUR;

FORMULA LE SEGUENTI
OSSERVAZIONI E RICHIESTE DI MODIFICA

A. Premessa

Lo schema di regolamento ministeriale relativo alla nuova ASN prevede – in estrema sintesi – che, per ottenere l'abilitazione scientifica nazionale, i candidati debbano necessariamente soddisfare, ai sensi degli artt. 4.4 e 5, in combinato disposto con gli Allegati A, C e D, i seguenti requisiti:

1. **Raggiungimento di almeno 3 titoli** in relazione a quelli di seguito elencati:

- (All. A, n. 2) organizzazione e/o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia e all'estero;
- (All. A, n. 3) direzione o partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale e/o internazionale;
- (All. A, n. 4) responsabilità scientifica per progetti di ricerca internazionali e nazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
- (All. A, n. 5) direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
- (All. A, n. 6) attribuzione di *fellowships* o di incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiali presso qualificati atenei e istituti di ricerca internazionali;

- (All. A, n. 7) conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore;
- (All. A, n. 8) risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (*spin off*), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti, ovvero specifiche esperienze professionali.

2. Superamento dei “valori soglia” degli indicatori delle pubblicazioni, così individuati:

- per i settori bibliometrici, superamento di due “soglie” su due, così individuate:
 - a) numero di articoli pubblicati nei 10 anni consecutivi precedenti la data stabilita nel bando su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” pesato per l'indicatore di impatto della rivista scientifica;
 - b) indice h di Hirsch, rilevato nelle banche dati internazionali “Scopus” e “Web of Science” e calcolato con riferimento alle pubblicazioni edite nei 10 anni consecutivi precedenti la data stabilita nel bando.
- per i settori non bibliometrici, superamento di una “soglia” su due, così individuate:
 - a) numero di articoli su riviste appartenenti alla fascia A pubblicati nei 10 anni consecutivi precedenti la data indicata nel bando;
 - b) numero di libri dotati di ISBN o ISMN e pubblicati nei 10 anni consecutivi precedenti la data indicata nel bando.

3. Giudizio complessivo di “qualità elevata” delle pubblicazioni presentate.

Lo schema di regolamento prevede inoltre – tanto per la prima quanto per la seconda fascia – che il giudizio di merito sulle pubblicazioni, complessivamente considerate, debba essere di “qualità elevata”, intesa come produzione scientifica “che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento anche a livello internazionale”.

B. Valutazione generale dello schema di regolamento

ARTeD, l'Associazione nazionale dei Ricercatori a tempo determinato, ha accolto con favore e speranza la decisione di ultimare le revisioni legislative necessarie all'avvio delle nuove tornate di ASN. La sospensione delle procedure di abilitazione ha prodotto gravi conseguenze in termini di perdita del capitale professionale e umano dei giovani ricercatori

italiani e, se dovesse protrarsi ancora, potrebbe rivelarsi fatale per un'intera generazione di studiosi e docenti universitari. L'adozione dello schema di regolamento persegue pertanto un obiettivo vitale per il futuro dell'accademia italiana.

Tuttavia, alcuni cambiamenti da esso introdotti non sembrano adeguati a garantire il raggiungimento di questo risultato e necessitano pertanto di un'attenta revisione. Vi è innanzitutto da rilevare una notevole modifica dei requisiti di merito concernenti la valutazione dei candidati.

La nuova bozza di regolamento introduce infatti nuovi requisiti per il conseguimento dell'ASN, non previsti dalla previgente normativa, nonché nuove regole di computo delle "soglie" (in precedenza "mediane"), che penalizzano – incidendo in maniera retroattiva – gli studiosi che aspirano a conseguire l'abilitazione scientifica nazionale e, in particolare, i Ricercatori a tempo determinato, i quali hanno a disposizione una prospettiva contrattuale assai limitata nel tempo (3 anni, solo eventualmente rinnovabili).

In altre parole, i nuovi criteri e parametri introdotti, modificando significativamente il regime precedente, comportano un cambiamento delle "regole del gioco" a partita in corso, con il quale vengono introdotti "paletti di accesso" in precedenza non previsti e non prevedibili.

Ciò pregiudica in modo particolare i Ricercatori a tempo determinato, che non hanno a disposizione un orizzonte temporale sufficiente per adeguarsi ai nuovi requisiti richiesti e per i quali l'acquisizione dell'ASN è attualmente l'unica possibilità di superare la grave situazione di precariato. Questa situazione appare assai grave anche in considerazione della sospensione delle procedure di ASN per gli anni 2014 e 2015, che, nelle originarie intenzioni del legislatore, dovevano invece essere bandite con cadenza annuale.

Lo schema di regolamento inoltre presenta criticità specifiche che saranno rilevate nel dettaglio nei punti successivi di questo documento perseguendo un approccio costruttivo, ossia proponendo correttivi e modifiche che ci paiono indispensabili.

C. Richieste di modifica dello schema di regolamento

C.1. Inserimento fra i titoli valutabili dell'attività didattica svolta presso Atenei italiani

Con riferimento ai titoli necessari ai fini del conseguimento dell'ASN, si osserva innanzitutto che nell'elenco manca una chiara previsione dell'attività didattica svolta presso le Università italiane, la quale però costituisce una parte consistente dell'attività svolta dai Ricercatori a tempo determinato.

Tale attività merita peraltro di essere inserita nei criteri per il conseguimento dell'ASN perché lo studioso abilitato sarà proprio chiamato a svolgere attività di insegnamento in qualità di Professore associato o di Professore ordinario presso una Università italiana.

→ Pertanto, **occorre introdurre l'attività didattica svolta presso gli Atenei italiani fra i titoli da valutare, inserendo nel relativo elenco la voce "incarichi di insegnamento ufficiali presso Atenei italiani", oppure specificando che fra**

gli “incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiali presso qualificati atenei e istituti di ricerca internazionali” rientrano anche quelli presso Atenei italiani.

C.2. Differenziazione per la prima e per la seconda fascia del numero di titoli necessari ai fini del conseguimento dell’ASN

Lo schema di regolamento prevede una differenziazione di tipo quantitativo per la prima e la seconda fascia in relazione al numero di pubblicazioni necessarie ai fini del conseguimento dell’ASN. Al contrario, non prevede alcuna differenziazione quantitativa in relazione al numero di titoli necessari per l’attribuzione dell’abilitazione: per entrambe le fasce occorre infatti conseguire sempre almeno 3 titoli.

Questa disparità di trattamento fra titoli e pubblicazioni appare priva di giustificazione.

→ Pertanto, **occorre differenziare da un punto di vista quantitativo il numero di titoli necessari per il conseguimento dell’ASN, prevedendo il superamento di almeno 2 titoli per l’abilitazione di seconda fascia e il superamento di almeno 3 titoli per l’abilitazione di prima fascia.**

C.3. Modificazione del criterio di computo del “valore soglia” relativo agli articoli in rivista (per i settori bibliometrici)

Nella bozza di regolamento il primo indice dei “valori soglia” per i settori bibliometrici è definito come “il numero di articoli pubblicati nei 10 anni consecutivi precedenti la data stabilita nel bando candidati su riviste scientifiche contenute nelle banche dati internazionali *Scopus* e *Web of Science* pesato per l’indicatore di impatto della rivista scientifica”.

Tale formulazione può portare ad ambiguità e arbitrarietà, in quanto l’indicatore di impatto della rivista è un parametro, peraltro assai opinabile, della qualità della rivista, non dell’articolo.

Tale indicatore può variare nel tempo, e non è specificato in quale istante temporale debba esserne effettuata la fotografia. Inoltre, è necessario un arco temporale di 3 anni per essere calcolato ed un articolo “recente” non potrebbe essere pesato. Infine, l’indicatore di impatto non è garanzia della qualità dell’articolo considerato: sarebbe come giudicare la qualità di un vino da quella della botte in cui è contenuto.

→ Pertanto, **occorre modificare il criterio di computo del valore degli articoli in rivista (per i settori bibliometrici), eliminando l’effetto distorsivo del c.d. “*impact factor*”.**

C.4. Re-introduzione della “soglia” relativa ai capitoli di libro e agli articoli in rivista (per i settori non bibliometrici)

Con riferimento al superamento dei “valori soglia” degli indicatori delle pubblicazioni per i settori non bibliometrici, si sottolinea che l’eliminazione degli articoli e dei capitoli di libro dagli indicatori (ciò che costituiva in passato la terza “mediana”) finisce per ridurre retroattivamente ed in maniera imprevedibile la produzione scientifica valutabile dei candidati, pur essendo questa pienamente meritevole di valutazione.

Tale grave incongruenza è stata rilevata anche nel parere n. 10/2015 reso dall’ANVUR.

→ Pertanto, **è assolutamente necessario re-introdurre gli articoli in rivista e i capitoli di libro fra gli indicatori della produzione scientifica (per i settori non bibliometrici).**

C.5. Mantenimento della “soglia” relativa ai libri dotati di ISBN o ISMN (per i settori non bibliometrici)

Nel citato parere n. 10/2015 dell’ANVUR, per i settori non bibliometrici, l’Agenzia propone di ammettere alla valutazione soltanto i libri dotati di ISBN o ISMN che siano “in possesso di requisiti specifici”, che dovrebbero però essere determinati successivamente.

La genericità di tale raccomandazione è però tale da generare una notevole incertezza e confusione in relazione ai requisiti necessari per il superamento del relativo indicatore, che non appare affatto necessaria, essendo la qualità del libro suscettibile di ampia valutazione nell’ambito del giudizio di merito sulle pubblicazioni.

→ Pertanto, **si richiede di mantenere fra gli indicatori (per i settori non bibliometrici) la soglia relativa al “numero di libri dotati di ISBN o ISMN”, criterio che appare più univoco e certo.**

C.6. Mantenimento del numero di “soglie” da superare ai fini del conseguimento dell’ASN (per i settori non bibliometrici)

Ancora, nel citato parere ANVUR n. 10/2015, l’Agenzia propone di modificare la bozza di regolamento ASN, stabilendo (per i settori non bibliometrici) la necessità di superare 2 “soglie” (anziché, come previsto dallo schema di regolamento, di 1 soglia) ai fini del conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale.

Anche tale modifica appare eccessivamente penalizzante, in quanto introduce una modifica retroattiva delle regole nel corso della partita, che non era in alcun modo prevedibile.

→ Pertanto, **è necessario mantenere (per i settori non bibliometrici) come sufficiente, ai fini del conseguimento della ASN, il superamento di 1 “soglia” in relazione alle pubblicazioni.**

C.7. Normalizzazione per età accademica

Nel precedente regolamento ASN, era prevista la normalizzazione per età accademica.

La sua eliminazione nel nuovo schema di regolamento finisce per penalizzare gli studiosi più giovani (e i Ricercatori a tempo determinato in particolare) che hanno all'attivo, ad esempio, una carriera di 5-6 anni, ma che saranno valutati su di un arco temporale di 10 anni.

→ Pertanto, **è necessario re-introdurre un adeguato criterio di normalizzazione per età accademica (nel caso in cui questa sia inferiore a 10 anni), moltiplicando il numero delle pubblicazioni per 10 e dividendo per l'età accademica (computata a partire dall'anno della prima pubblicazione o dall'anno di conseguimento del titolo di dottore di ricerca).**

C.8. Normalizzazione in ragione della percentuale di invalidità

Si segnala altresì che nello schema di regolamento di riforma dell'ASN è previsto che debbano essere tenuti in considerazione i “periodi di congedo per maternità o per motivi di salute e di altri periodi di congedo o aspettativa obbligatori, previsti dalle leggi vigenti e diversi da quelli per motivi di studio”. La bozza non fa invece alcun riferimento alle disabilità, che è però tutelata dalla Legge n. 104 del 1992.

Il riconoscimento dei periodi di congedo può essere utile per periodi di malattia circoscritti, ma non può certo risolvere il vero problema di chi è riconosciuto disabile in maniera permanente.

Lo stato di invalido (così come l'handicap) viene certificato secondo una percentuale di invalidità (in centesimi) a cui corrisponde una riduzione del grado di capacità lavorativa. Questa percentuale di invalidità deve pertanto essere considerata ai fini del computo dei parametri per il conseguimento della ASN.

→ Pertanto, **con riferimento agli studiosi disabili, è necessario applicare le percentuali di invalidità e di relativa riduzione della capacità lavorativa ai fini del computo dei “valori soglia” degli indicatori delle pubblicazioni.**

C.9. Differenziazione del giudizio di merito sulle pubblicazioni in relazione alla prima e alla seconda fascia

Lo schema di regolamento prevede la necessità di conseguire un giudizio di merito sulle pubblicazioni “complessivamente di qualità elevata”, senza distinguere fra la prima e la seconda fascia e senza specificare in modo oggettivo il significato del termine “complessivamente”.

Il trattamento indistinto fra valutazione di merito per la prima e per la seconda fascia appare privo di giustificazione. Inoltre, appare generico e non sufficientemente chiaro il metodo di valutazione complessiva della qualità delle pubblicazioni.

→ Pertanto, è opportuno distinguere il livello di giudizio di merito sulle pubblicazioni, prevedendo come sufficiente per il conseguimento dell’ASN una valutazione di “elevata qualità” per la prima fascia e una valutazione di “buona qualità” per la seconda fascia, nonché definendo in modo più preciso come debba essere determinato il giudizio complessivo partendo dalla valutazione assegnata alle singole pubblicazioni.

* * *

In conclusione, in relazione allo schema di regolamento dei criteri e parametri per l’ASN, è necessario:

- 1) introdurre l’attività didattica svolta presso gli Atenei italiani fra i titoli da valutare, inserendo nel relativo elenco la voce “incarichi di insegnamento ufficiali presso Atenei italiani”, oppure specificando che fra gli “incarichi di insegnamento o di ricerca ufficiali presso qualificati atenei e istituti di ricerca internazionali” rientrano anche quelli presso Atenei italiani;
- 2) differenziare da un punto di vista quantitativo il numero di titoli necessari per il conseguimento dell’ASN, prevedendo il superamento di almeno 2 titoli per l’abilitazione di seconda fascia e il superamento di almeno 3 titoli per l’abilitazione di prima fascia;
- 3) modificare il criterio di computo del valore degli articoli in rivista (per i settori bibliometrici), eliminando l’effetto distorsivo del c.d. “*impact factor*”;
- 4) re-introdurre gli articoli in rivista e i capitoli di libro fra gli indicatori della produzione scientifica (per i settori non bibliometrici);
- 5) mantenere fra gli indicatori (per i settori non bibliometrici) la soglia relativa al “numero di libri dotati di ISBN o ISMN”;
- 6) mantenere (per i settori non bibliometrici) come sufficiente, ai fini del conseguimento della ASN, il superamento di 1 “soglia” in relazione alle pubblicazioni;
- 7) re-introdurre un adeguato criterio di normalizzazione per età accademica;
- 8) con riferimento agli studiosi disabili, applicare le percentuali di invalidità e di

relativa riduzione della capacità lavorativa ai fini del computo dei “valori soglia” degli indicatori delle pubblicazioni;

- 9) distinguere il livello di giudizio di merito sulle pubblicazioni, prevedendo come sufficiente per il conseguimento dell’ASN una valutazione di “elevata qualità” per la prima fascia e una valutazione di “buona qualità” per la seconda fascia, nonché definendo in modo più preciso come debba essere determinato il giudizio complessivo partendo dalla valutazione assegnata alle singole pubblicazioni.

* * *

Roma, 22 settembre 2015

Il Consiglio Direttivo di ARTeD